

## 16/07/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 16 del mese di luglio dell'anno 2020, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Presenti i seguenti componenti:

- Parolin Laura Antonia Lucia – Presidente
- Barentore Davide Dimitri – Vicepresidente
- Scaduto Gabriella – Segretario
- Ferro Valentino – Tesoriere
- Bertani Barbara – Consigliere
- Merlini Franco – Consigliere
- Ratto Chiara – Consigliere
- Sacchelli Cinzia – Consigliere
- Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere
- Valadé Silvia – Consigliere
- Volpi Erica – Consigliere
- Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

In apertura assente:

- Granata Luca – Consigliere *entra alle ore 19.49*
- Vegni Elena Anna Maria – Consigliere *entra alle ore 19.42*
- Spano Alessandro – Consigliere - *entra ore 19.50*

**Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:**

1. Approvazione verbali del 14/05/2020 e del 21/05/2020;

2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

3. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

4. Approvazione acquisto PC per dotazione postazioni mobili "smart working" e relativo impegno di spesa;

5. Approvazione graduatoria selezione Referenti territoriali e relative decisioni conseguenti e affidamento incarichi;

6. Approvazione allargamento componenti della Consulta degli studenti delle Scuole di Psicoterapia della Lombardia;

7. Presentazione risultati survey sul fabbisogno formativo degli iscritti e discussione in merito;

8. Casi di Deontologia:

a) C.F. / Anonimo

b) C.F. / C.S.;

c) B.G / R.R.;

d) Z.L. / C.M.;

e) C.V. / L.G.P.;

f) M.R. / S.S.;

g) P.M. / Z. L.;

h) G.C. / D.C.;

i) G. L. / B. V.

**La Presidente Laura Parolin** constatata la presenza del numero legale (presenti 12 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19.40 e chiede di votare per anticipare



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

il punto 7. *Presentazione risultati survey sul fabbisogno formativo degli iscritti e discussione in merito.*

Il Consiglio all'unanimità dei presenti vota a favore dell'anticipazione.



**Si passa al punto 1 dell'ODG ( ex punto 7): Presentazione risultati survey sul fabbisogno formativo degli iscritti e discussione in merito;**

**il dott. Fabrizio Pasotti** presenta i risultati riguardanti la survey effettuata all'interno del progetto OPL Accademy. La survey, spiega, ha avuto lo scopo di analizzare il fabbisogno formativo e di raccogliere alcune informazioni riguardanti la professione. Il dott. Fabrizio Pasotti avvia la presentazione, allegata ai materiali di verbale, precisando che si soffermerà maggiormente sugli esiti riguardanti la formazione ECM e altri aspetti della formazione. Il consigliere Pasotti, continua riferendo che alla *survey* hanno partecipato 1517 colleghi.

**La Consigliera Chiara Ratto** aggiunge che questa survey ha permesso di identificare le richieste sulle varie aree di OPL Accademy e che prima di costruire il calendario 2021 verranno analizzati questi dati su cui ci si baserà la stesura dello stesso. In questo si identifica il motivo per cui ci si è soffermati soprattutto sulla formazione FAD e sulla formazione FAD ECM, per andare a calendarizzare e costruire una programmazione per il prossimo anno. Aggiorna inoltre che alcuni eventi residenziali saranno spostati al 2021 e che in tal senso non si potranno aggiungere nuove attività formative a differenza dei corsi FAD su cui il comitato scientifico produrrà dei contenuti formativi in linea con i risultati presentati.

**La Consigliera Barbara Bertani Bertani:** La consigliera Bertani sottolinea che rileggendo i dati emersi dalla Survey ritiene importante tenere presente che le persone hanno compilato il questionario durante il periodo emergenziale in cui

dovevano trascorrere molto tempo in casa e il remoto era l'unica possibilità di formazione. Evidenzia che bisognerà vedere successivamente se oltre al remoto, non apprezzeranno molto anche i momenti in presenza. Personalmente ritiene che la formazione in presenza trasmette non solo contenuti ma anche clima e ingaggia di più le persone nell'apprendimento. Inoltre sottolinea il dato che, chi ha compilato il questionario, evidenzia la preferenza di fare i corsi il venerdì (giornata che anche lei ha tenuto sempre presente nella sua programmazione passata degli ECM) e il sabato che sono giornate evidentemente più libere per i partecipanti. La consigliera riscontra che molti parlano di supervisione, richiedono di analizzare casi clinici che non è la *mission* di OPL. Infatti OPL dovrebbe prevedere ECM per la deontologia, la tutela, per sviluppare competenze relative alla lingua straniera o per la promozione della propria professione. Inoltre l'ha colpita il fatto che nelle richieste vengano ripresi degli ambiti applicativi a cui si è dato spazio in questi anni, es psicologia del lavoro, dello sport, dell'intercultura, ecc. e non solo l'area della clinica e della psicoterapia. Questo significa che OPL deve continuare a promuovere questi interventi formativi perché sono interessanti per gli iscritti. Infine sottolinea che le risposte provengono dalla fascia relativa ai trentenni, laureati da alcuni anni mentre i risultati dicono poco sui bisogni formativi delle altre fasce di età.

**La Consigliera Chiara Ratto** pensa che l'osservazione dalla collega sia corretta in quanto la survey non aveva l'obiettivo di identificare i contenuti formativi degli ECM ma di capire quali siano le esigenze formative degli iscritti a 360°.

**Il dott. Fabrizio Pasotti** riporta che il target che risponde alla survey è sempre quello intorno ai 30 anni ma che rispetto alla media si è raggiunto un buon campione di circa 1500 persone su circa 20.000 iscritti.



**La Consigliera Chiara Ratto** sottolinea che questo è un indice del fatto che i più giovani abbiamo più voglia e desiderio di aggiornamento e di sentire l'Ordine vicino.



**Il Consigliere Franco Merlini** interviene apprezzando il lavoro svolto ma riportando che, a suo parere, questo non sia un indice di confusione da parte dei colleghi ma che semplicemente ci sia una richiesta per una vera formazione anche se poi si è a conoscenza che l'OPL può erogare una quota importante di formazione relativa alla deontologia e alla tutela. Egli pensa che se i colleghi chiedono della formazione inerente alla clinica e alle supervisioni si debba prendere questo dato per sensibile e dare grande attenzione alle aspettative che i colleghi hanno manifestato. Pensa, inoltre, che varrebbe la pena mettere a punto una strategia tenendo conto di quest'aspetto.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**Il dott. Fabrizio Pasotti** riferisce che si può trovare la modalità più adeguata di lettura dei dati ma che essi esprimono quelle che sono le volontà e gli interessi dei colleghi e che sta poi al Consiglio decidere come declinarle all'interno della filosofia di formazione. A fronte del cambio di regolamento che prevede un passaggio in Consiglio del gruppo ECM, propone che sulla pianificazione del 2021, in parte già attivo in quanto dei corsi sono slittati dal '20 al '21, che se ci fossero delle proposte da parte dei consiglieri chiede che siano mandate dell'e-mail con i macro-argomenti che possano essere utili per il 2021 anche sulla base di una riflessione fatta sui risultati ottenuti. Sarebbe utile averli entro la fine del mese al fine di poter programmare gli eventi futuri del 2021. Anticipa che per quanto gli riguarda, farà un passaggio in Commissione tutela rispetto ai corsi in sospeso e anche quelli da programmare con la Commissione deontologica per quelli in condivisione.

**La Consigliera Cinzia Sacchelli** si congratula per l'ottimo lavoro e pensa debba essere sfruttato ai fini della formazione in maniera strategica per fare un po' di lobby con alcuni interlocutori interessanti e prendere degli spazi come Ordine per immaginare di orientare delle attività in funzione degli interessi dei colleghi. Come Ordine spiega che si potrebbero orientare delle conoscenze e delle competenze in funzione di alcuni obiettivi come l'occupabilità, assumendosi la responsabilità di sviluppare delle attività formative che vadano in quella direzione. Conclude considerando che la formazione darebbe anche la possibilità di invitare strategicamente qualche interlocutore facente parte di società, enti o istituzioni con cui creare delle alleanze facendo conoscere il mondo in cui gli psicologi lavorano anche attraverso i suoi utenti.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**Il Consigliere Alessandro Spano** chiede la parola e si riporta l'intervento (*cf. ci sono io Laura. Allora innanzitutto mi scuso perché non mi vedete, ho appena scoperto che non riesco a mettere la videocamera. Io volevo dire una cosa, intanto facendo ai complimenti e apprezzando il lavoro di Fabrizio e di chi ha partecipato. Volevo accodarmi anche io a chi ha detto che le statistiche non sono convincenti anche per me non sono per nulla convincenti e vi spiego perché, lo faccio con una piccola impennata narcisistica che sapete che mi contraddistingue e spero perdonerete. Io sono docente di etica e deontologia in una scuola di specializzazione milanese da diversi anni. L'etica e la deontologica è sicuramente materia ostica ed è difficile apprensione da parte dei colleghi che sicuramente, in particolar modo all'interno di una scuola di specializzazione, non la hanno come focus della loro formazione ed è molto difficile trasferire determinati concetti e anche perché per esempio ne parlavamo stamattina con Barbara e Chiara in Commissione Deontologica, i concetti diciamo che hanno più una natura giuridica, piuttosto che una natura clinica psi, sono di più difficile apprensione quindi sta alla bravura del docente rendere la lezione*

sufficientemente leggera. Io per esempio adotto, non senza strategia, nel senso lo stesso stile comunicativo che delle volte adotto con voi qui, uno stile molto leggero, volto allo scherzo, all'ironia, riesco a farlo forse con culo di averlo come dono, forse è un difetto non lo so, ma riesco a farlo anche in ambito deontologico quando faccio informatore in deontologia e chissà perché catturo sempre la loro attenzione, vi ripeto, vi prego di perdonare l'impennata narcisistica e dopo mi fanno sempre un sacco di domande, sono contenti e mi scrivono anche in privato chiedendomi delle cose. Io non lascio, è vero che ho tanti anni, sono iscritto all'Ordine dal 2004, quindi ho l'anagrafe dalla mia e so su quali aspetti fare leva però questa è la ragione per cui non concordo per niente con la statistica che ovviamente rispetto e prendo per buona e ringrazio ancora Fabrizio. Cioè c'è modo e modo per far formazione e anche l'Ordine può trovare i modi più appropriati per sollevare questa statistica e quindi per avere, ragionando in termini di customer caring, avere una customer satisfaction da parte dei propri utenti. Grazie ragazzi, riavvio il computer.).

**Il dott. Fabrizio Pasotti** risponde al Consigliere che la deontologia che può sembrare non apprezzata riscontra nei dati un ottimo interesse rispetto alla media.

Anche se dipende dalla capacità del relatore i corsi di deontologia hanno sempre avuto un buon consenso.

*Alle ore 19.42 si unisce ai colleghi la Consigliera Elena Vegni*

*Alle ore 19.49 si unisce ai colleghi il Consigliere Luca Granata*

*Alle ore 19.50 si unisce ai colleghi anche il Consigliere Alessandro Spano*

**Presenti: 15**

**Si passa al punto 2 dell'ODG (ex punto 1): Approvazione verbali del 14/05/2020 e del 21/05/2020;**



**Il Segretario dott.ssa Scaduto** dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica ai verbali.

I verbali vengono approvati all'unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli



**Si passa al punto 3 dell'ODG (ex punto 2): Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;**

**La Presidente Laura Parolin** aggiorna il Consiglio sull'andamento del CNOP. Per informare tutti i Consiglieri sulle linee di intervento del CNOP è stato inviato a tutti il piano operativo del CNOP in modo da poterne prenderne visione. Il piano programmatico mette le linee di indirizzo del Consiglio Nazionale e se i colleghi dovessero volerlo, si potrebbe aggiungere un punto di discussione successivamente. Rispetto all'Esame di Stato ravvisa che si procederà come discusso precedentemente in Consiglio. Conclude dicendo di non aver ricevuto nessuna segnalazione in merito le problematiche rappresentate dal consigliere Granata rispetto tirocini e di avere anche chiesto agli uffici dei diversi Atenei ottenendo nessuna segnalazione.

**Il Tesoriere Valentino Ferro** aggiorna in merito delle quote ricevute. Ad oggi si riporta che sono stati incassati 2.334.150€ e che mancano da incassare 440.675€. Rispetto all'ultimo aggiornamento sono stati incassati 103.125€ grazie alle sollecitazioni effettuate da parte della Contabilità.

**Si passa al punto 4 dell'ODG (ex punto 3): Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;**

**Il Tesoriere Valentino Ferro** espone gli affidamenti incarichi allegati ai materiali di verbale. Precisa inoltre per un'integrazione dei contratti delle tre colleghe che hanno lavorato al forum delle scuole di psicoterapia. Il lavoro ha necessitato un



incremento dovuto ad una settimana di prove di Webinar a distanza con le segretarie e direttori delle scuole.

**Il Segretario Gabriella Scaduto** chiede che venga aggiunto tra gli incarichi da votare, quello alla dott.ssa Linda Laura Sabbadini, riscontrando che la contabilità, forse per una svista non ha introdotto in delibera.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con **15 voti favorevoli** (Parolin, Barentore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) **(delibera n. 178- 2020)**

**Si passa al punto 5 dell'ODG (ex punto 4): Approvazione acquisto PC per dotazione postazioni mobili "smart working" e relativo impegno di spesa;**

**Il Vicepresidente Davide Barentore** spiega l'intenzione di dotare tutto il personale dell'OPL con le strumentazioni adeguate dovuto all'incremento del lavoro in modalità *smart working* che all'inizio ha visto l'utilizzo delle strumentazioni personali dei dipendenti. La richiesta di dotare i dipendenti di computer e cellulari è arrivata direttamente dagli uffici per la quale si è deciso di acconsentire a tale spesa. Precisa inoltre che durante il *lockdown* si era pensato di fare questo acquisto ma non era così conveniente come adesso.

**La Consigliera Cinzia Sacchelli** chiede se il portafoglio verrà consegnato al Direttore Roberto Chiacchiaro per l'acquisto e se non sia più corretto e trasparente conoscere la strumentazione adeguata e chiedere direttamente dei preventivi, e che bisognerebbe conoscere meglio quale sia la spesa da intraprendere.

**La Presidente Laura Parolin** interviene chiarendo che questa è procedura comune per cui il Consiglio delega al Direttore Amministrativo di occuparsi degli acquisti relativi agli uffici. Aggiunge che il dott. Chiacchiaro se ne occupa in modo serio e



non approssimativo, avendo raccolto i preventivi e la stima del bisogno; nello specifico sono otto computer da acquistare per i dipendenti più tre che saranno lasciati ad uso all'interno della struttura. Ribadisce che il preventivo e i modelli sono precisi con le richieste e che sono stati sentiti anche i consulenti informatici.



**Il Segretario Gabriella Scaduto** interviene spiegando come da regolamento così come da contratto il Dirigente Amministrativo si occupa della gestione degli uffici.

**Il Consigliere Luca Granata** spiega che data la spesa di 20.000€ si sarebbe potuto discutere prima in Consiglio quale fosse la richiesta reale.

**La Presidente Laura Parolin** ribadisce come sia proprio il Dirigente a stabilire i bisogni reali in contrattazione con i dipendenti. Inoltre, pensa che sia un gesto lodevole fornire ai dipendenti gli strumenti adeguati allo smartworking a differenza di altre realtà. Conclude aggiungendo che non si tratta di una questione di trasparenza in quanto sono stati richiesti 20.000€ per l'acquisto di 13 computer ma nel caso si vogliano visualizzare i preventivi si metteranno a disposizione del Consiglio anche se non si tratta di una questione di sua competenza come da regolamento.

**Il Consigliere Luca Granata** si riferisce soddisfatto dal momento in cui conosce il numero di computer da acquistare che a suo avviso andrebbe aggiunto alla delibera per esplicitare il bisogno.

**La Presidente Laura Parolin** aggiunge che all'acquisto di ogni pc va conteggiato anche la messa in campo della VPN, cioè il collegamento che permette il lavoro da remoto in sicurezza per quanto riguarda i dati con la privacy in quanto i dipendenti dell'OPL muovono dati molto sensibili. Su richiesta dei Consiglieri chiede al Segretario di aggiungere il numero delle macchine alla delibera.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con **15 voti favorevoli**

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 179- 2020**)



**Si passa al punto 6 dell'ODG (ex punto 5): Approvazione graduatoria selezione**

**Referenti territoriali e relative decisioni conseguenti e affidamento incarichi;**

**Il Vicepresidente Davide Baventore** spiega come la Commissione si sia riunita quattro volte e si sia condiviso una metodologia comune di valutazione dei documenti pervenuti e una procedura per le documentazioni incomplete.

L'analisi dei candidati ha visto un'assegnazione di un punteggio su una scala da 1 a 5, tranne. In funzione delle valutazioni, si è proceduto alla votazione di tutti i candidati, e sulla base delle votazioni numeriche, è stata poi stilata una graduatoria.

**Il Consigliere Franco Merlini** fa una dichiarazione di voto favorevole ma con la raccomandazione che la volta successiva si possa rivedere la procedura di individuazione dei referenti territoriali in maniera radicale. Il Consigliere riporta di aver richiesto alcune delucidazioni, per cui sono stati interpellati l'avv. Carta e il Dirigente Amministrativo circa il metodo con cui si andava a determinare questa procedura perché a suo parere viziata. Riporta l'avvocato apprezzasse la possibilità di rendere anonima la procedura ma dati i tempi non sarebbe stato possibile modificarla. Il consigliere conclude dicendo che crede tuttavia che si possa costruire un'impostazione più equa, attenta e professionale.

**Il Vicepresidente Davide Baventore** risponde al collega dicendo che l'avv. Carta abbia rassicurato la commissione, da questo punto di vista, in quanto quello in oggetto non era un concorso per titoli ed esami e che ci siano una serie di

valutazioni per idoneità come una buona reputazione, un'affidabile rete di contatti e altri tipi di stime con una soggettività maggiore. È auspicabile in questo caso una conoscenza diretta o indiretta del candidato al fine di essere al corrente di fatti che mettono in dubbio l'idoneità della persona a ricoprire la posizione di referente territoriale.

**Il Segretario Gabriella Scaduto** riporta in allegato ai materiali di verbale il parere dell'avv. Carta di cui da completa lettura al fine di spiegare come non si potesse procedere sull'anonimato.

*Si riporta stralcio "in questa situazione deve escludersi un obbligo della Commissione di operare valutazioni del progetto presentato in anonimo, ovvero che a ciascun candidato debba essere assegnato un numero un codice e conseguente eliminazione di nome e cognome del candidato qualora presenti nel testo consegnato. Non solo: la richiesta di applicare a tale selezione norme sulle prove scritte delle procedure concorsuali sarebbe impossibile, poiché non è umanamente, seriamente e giuridicamente sostenibile che l'esame della buona reputazione e dell'affidabilità della rete di contatti ovvero il colloquio avvengano senza conoscere la storia del candidato e, quindi, con la sua identificazione. Per quanto concerne il progetto è verosimile che, mancando qualsiasi indicazione nell'avviso, i candidati abbiano riportato elementi correlati alla loro rete di contatti ovvero a situazioni che consentirebbero di risalire al proponente.*

*L'individuazione dei Referenti territoriali cui conferire l'incarico costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'OPL la scelta, di natura essenzialmente fiduciaria dei Referenti, avuto riguardo alla loro buona reputazione, alla rete di contatti in un dato ambito territoriale, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi. Le esigenze di trasparenza e imparzialità, all'origine della richiesta di anonimato, restano ferme e sarà l'operato dei Consiglieri/Commissari ad*



*uniformarsi a questi lodevoli principi.(...).*



**Il Consigliere Franco Merlini** spiega come non stesse contestando l'irregolarità ma il metodo. Ribadisce come sia apprezzato dall'avv. Carta la richiesta di anonimato e che non si possa attuare per la metodologia attuale in vigore. A suo parere gli elementi che sono stati valutati in Commissione si possono presentare con un livello discreto di anonimato senza che la conoscenza del candidato possa invalidare o validare il giudizio.

**Il Segretario Gabriella Scaduto** aggiunge che non si tratta di un bando ma di un avviso pubblico e che l'intervento dell'avvocato vuole spiegare che la procedura di conferimento di incarico direttivo ai dirigenti sanitari è un altro tipo di procedura, per cui in questo caso si parla di procedura selettiva per il conferimento di incarichi a tempo determinato negli enti locali, la regola dell'anonimato ben si adatta anzi è d'obbligo per gli iscritti nelle procedura concorsuali, mentre è non richiesta e spesso non compatibile con la scelta di ricorrere a una procedura come quella che è stata attuata per l'avviso pubblico.

**La Presidente Laura Parolin** interviene spiegando come questo tipo di discussione si sarebbe dovuta affrontare nel momento in cui si è votato per il tipo di procedura mentre allo stato attuale si sta valutando l'esito della stessa. Chiede che venga data più attenzione ai documenti in quanto era stata votata all'unanimità dei presenti.

**Il Consigliere Franco Merlini** risponde che ci sarebbe dovuta essere più attenzione nell'accettare una procedura dalla scorsa consigliatura senza valutare se fosse ancora valida e che in Commissione si sono riscontrate delle imperfezioni che sono state anche condivise.

**La Consigliera Cristina Vacchini** specifica che non voterà contrario in quanto vede

che ci sono degli ottimi nomi ma a fronte del discorso della buona reputazione

chiede che ci sia un pensiero in quanto uno dei candidati non ne gode avendo

anche delle segnalazioni da parte dei tirocinanti.



**Il Tesoriere Valentino Ferro** sottolinea che in caso di anonimato sarebbe stato

peggio.

**La Presidente Laura Parolin** precisa che non ha contezza di quanto appena

riportato dalla Consigliera Vacchini in quanto non presente nella Commissione che

dovrebbe essere il luogo di discussione di problematiche come quella emersa.

**La Consigliera Erica Volpi** fa dichiarazione di voto astenuta in quanto da parte

sua non è stata rilevata un'oggettività nella valutazione dei candidati.

**Il Vicepresidente Davide Baventore** risponde dicendo che ogni membro della

Commissione ha espresso le motivazioni per le valutazioni attribuite.

**Il Consigliere Luca Granata** interviene facendo una dichiarazione di voto astenuta

come la collega in quanto crede non sia possibile determinare l'oggettività della

valutazione. Aggiunge che a seguito di personali ricerche ha individuato che alcuni

candidati durante la campagna elettorale avevano appoggiato Professione

Psicologo per cui siccome è un avviso pubblico auspica che nel prossimo anno si

possa andare per affidamento diretto in quanto vi sarebbe meno investimento da

parte di colleghi che pensavano di essere davanti ad un'idea di oggettività.

**La Consigliera Erica Volpi** interviene (*cfr si riporta testualmente "": perdonami Laura è*

*stato anche detto in Commissione che alcuni candidati che erano stati, persone che si erano*

*candidati al bando dei referenti territoriali dato che si erano candidati nella nostra lista*

*erano stati valutati negativamente. Questo è a verbale." [...] perché se questa cosa è stata*

*detta in Commissione allora io veramente, non so davvero dove eravamo Franco ed Io, non*

*si sa, questa cosa è stata affermata davanti a tutta la Commissione e si parla dei nomi,*

*Lorenzo Comendulli e Sabrina Verzelletti, lo neghi? Se lo neghi a questo punto. Io ho*

*cercato di fare la Signora. --- che avrei votato astenuta perché non c'è stato assolutamente un criterio di oggettività pur difficile ma tra l'oggettività e quello che è successo passa veramente il mare.)*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**Il Tesoriere Valentino Ferro** risponde che assolutamente non avrebbe votato negativamente su alcuni candidati e che è anche consultabile dai file Excel presenti in allegato. Aggiunge che trova difficile votare in modo neutro persone con cui si è affrontato anche la campagna elettorale.

**Il Consigliere Franco Merlini** sottolinea che la questione trattava se fosse stato corretto candidarsi in concomitanza con l'aver gareggiato per l'entrata nel Consiglio e che quindi sarebbe opportuno fare un bando o un avviso di rapporto fiduciario.

**Il Consigliere Alessandro Spano** chiede se ci sia stato un controllo sul fatto che i candidati non avessero procedimenti pendenti in Commissione deontologica sulla base di quanto detto dalla collega Cristina Vacchini.

**Il Segretario Gabriella Scaduto** risponde che ha verificato la segreteria.

**La Consigliera Cristina Vacchini** precisa che l'appunto le è stato fatto da una tirocinante che non vorrebbe esporsi.

**Il Consigliere Alessandro Spano** ribadisce che nel caso di voci di corridoio non vi sia motivo di intervenire in questo senso.

**La Presidente Laura Parolin** conclude dicendo che la reputazione dei colleghi si valuta nel caso vi siano dei dati di fatto e che a seguito dell'assenza di tali indicazioni da parte della segreteria che effettua i controlli e delle valutazioni della Commissione eviterebbe di entrare nel merito della questione sollevata.

La delibera viene approvata con **10 voti favorevoli** (Parolin, Baventore, Scaduto,

Ferro, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Valadé, Vegni) e **5 astenuti** (Granata, Sacchelli, Spano, Vacchini, Volpi) (**delibera n. 180- 2020**)



**Si passa al punto 7 dell'ODG (ex punto 6): Approvazione allargamento componenti della Consulta degli studenti delle Scuole di Psicoterapia della Lombardia;**

**Il Tesoriere Valentino Ferro** spiega come sia avvenuta la votazione della consulta per cui ogni scuola di specialità della Lombardia ha scelto in modo autonomo un rappresentante avente diritto di voto per cui hanno votato 42 persone. A votazione concluse ci si è accorti come la maggioranza abbia votato soltanto rappresentanti appartenenti alle scuole di psicoterapia psicodinamica. A seguito di un confronto tra il Tesoriere, Silvia Valadé, Presidente e Direttivo non è stato ritenuto adeguato che la Consulta degli studenti delle Scuole di Psicoterapia avesse una rappresentanza con un unico indirizzo psicoterapeutico per cui si è deciso di allargare tale Consulta da 5 a 10 componenti in modo tale da rappresentare anche gli altri indirizzi.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con **15 voti favorevoli** (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 181- 2020**)

*Di quanto segue (parte Deontologica) è stato approvato lo stralcio del verbale nel Consiglio del 10/09/2020.*

**PAUSA ore 21:20**

**SEDUTA RIPRENDE alle ore 21:40**





*Il Consiglio, su proposta del Presidente, vota all'unanimità affinché il Consigliere Cipresso possa registrare la II parte della seduta da remoto anche senza partecipare al proseguo della seduta, avendo lo stesso a disposizione una strumentazione più adeguata a poterlo fare nonché una connessione più stabile.*

*Tutti favorevoli.*

*Alle ore 21: 44 il Consigliere Cipresso esce definitivamente, in quanto rappresentante sez. B*

*La Coordinatrice della Commissione Deontologica, dott.ssa Bertani, informa i Consiglieri che i casi a) e b) sono connessi sia soggettivamente sia oggettivamente, nel senso le due segnalazioni diverse, che hanno dato avvio alle previste procedure di approfondimento, sono state presentate nei confronti di un unico iscritto e per comportamenti sostanzialmente analoghi pertanto, ne viene proposta la riunione.*

*Il Consiglio vota a favore della riunione dei due casi C.F./Anonimo e C.F./C.S. e, per l'effetto, per la loro trattazione unitaria.*

**Si passa al punto 8 dell'ODG: Casi Deontologia:**

**a) C.F. / Anonimo - b) C.F. / C.S.;**

La coordinatrice della Commissione Deontologica, dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

*Esposto*

Con atto trasmesso al CNOP e qui pervenuto in data 4.5.2018, l'esponente segnala che trova «alquanto lesive nei confronti dell'ordine degli psicologi e della professione che lo stesso ordine rappresenta i contenuti dei video presenti nel

canale youtube del dott. C.» riportati nel sito:

<https://www.youtube.com/user/lopsicologodelweb/videos>. (Caso 259)

Con atto pervenuto in data 30.05.2018 l'Ordine dell'Emilia Romagna fa pervenire la segnalazione di un'iscritto nei confronti di uno psicologo youtuber, iscritto a OPL (dott. C.) che richiama un video trovato su Youtube affermando che le sembra strano «parlare dell'esperienza dei propri pazienti come di utilizzare un linguaggio simile e pubblicizzare i propri lavori tramite internet». (Caso 268)

#### *Chiarimenti*

In data 3.7.2018, l'iscritto invia, contenuti in un unico documento, i propri chiarimenti in merito ad entrambe le segnalazioni

L'iscritto osserva che le contestazioni nel caso anonimo (Caso n. 259) non riportano alcuna accusa specifica ma «solo il punto di vista personale dell'anonimo utente» e nel caso n. 268 non sono presenti accuse specifiche ma si limitano a produrre un video, con un riferimento generico al linguaggio utilizzato.

L'iscritto precisa: «Nei miei video qualsiasi richiamo alle esperienze dei miei pazienti è fatto in maniera rigorosamente anonima e del tutto priva di qualsiasi riferimento all'identità delle persone che ho curato. La possibilità di pubblicizzare la propria attività professionale con gli ordinari mezzi di comunicazione è espressamente riconosciuta dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, allorquando, all'art. 40, chiarisce che "può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo i criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Il mio stile comunicativo rientra nell'alveo dei comportamenti consentiti, che trovano piena giustificazione nell'obbligo fatto allo psicologo di comunicare previamente al cliente, come prescritto dall'art. 24 del Codice



*Deontologico, "le informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse".»*

L'iscritto con riferimento al video

<https://www.youtube.com/watch?v=RE5o6YZx9g&> aggiunge: «è opportuno rilevare che tale filmato ad oggi è stato visionato quasi 25mila volte, ed ha ricevuto, purtroppo per me, il "dislike" di 23 persone.

*D'altro canto, però, non si può fare a meno di notare che il video è stato gradito da 923 utenti, ai quali, evidentemente, è stato d'aiuto. Non voglio rischiare, a questo punto, di cadere nell'errore di sopravvalutare i commenti, ancorché positivi, ricevuti on line in via del tutto anonima.*

*Per questo motivo desidero portare alla Vostra attenzione i numerosissimi messaggi di ringraziamento che ricevo quotidianamente da persone -NON miei pazienti, ma semplici utenti - che si sono imbattuti nei miei messaggi video e li hanno trovati d'ispirazione e sprone per affrontare i loro problemi».*

*«Ciò che in questa sede intendo rappresentare, stimati Colleghi, è che, per mia fortuna, a fronte di poche persone che non apprezzano il mio stile diretto e perentorio, esistono diverse decine di pazienti che gradiscono il mio messaggio, semplicemente perché migliora loro la vita. Mi rendo perfettamente conto che nessun utente scriverà all'Ordine degli Psicologi per decantare le qualità di questo o quel Collega, ma Vi prego di considerare che, per una minoranza di persone insoddisfatte - molto spesso, peraltro, celate dall'anonimato che soltanto internet può garantire -esistono anche molti utenti, persone reali e identificabili come Vi ho saputo dimostrare, che esprimono la loro soddisfazione per il servizio reso».*

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, visti gli atti e letti i chiarimenti dell'iscritto, rileva



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

le seguenti problematicità: rispetto al decoro, se lo stile comunicativo utilizzato e, in particolare, alcune espressioni utilizzate nei video (<https://www.youtube.com/watch?v=RE5o-6YZx9g>) siano tali da consentire di ipotizzare la violazione dell'art. 2 C.D.; in relazione al fatto di riportare la causa della depressione, come emerge nel video, alla scontentezza dell'anima (<https://www.youtube.com/watch?v=Mwn3fDeYAPI>) sia tale da consentire di ipotizzare la violazione dell'art. 5 C.D.

La Commissione ritiene di sottoporre al Consiglio le riflessioni che precedono sottolineando che il video deve essere contestualizzato all'interno di un'ottica divulgativa e non certo scientifica.

#### *Discussione*

L'Avv. Leardini sottolinea che l'iscritto nei suoi chiarimenti ha fatto espresso riferimento all'art. 40 C.D.; seguendo tale sua logica, è legittimo ritenere che i video dell'iscritto hanno l'espressa funzione di pubblicizzare la sua attività professionale.

Sarebbe, allora, opportuna, da parte del Consiglio, una prima valutazione circa il contenuto dei video tutti pubblicati dall'iscritto sul proprio canale youtube con riferimento proprio a quei criteri di decoro, scientificità e tutela dell'immagine di cui l'art. 40 C.D. richiede il rispetto in materia di pubblicità professionale.

Un Consigliere richiama l'art. 5 C.D. in quanto l'iscritto avrebbe, in alcuni passaggi dei video, suscitato aspettative infondate nell'utenza proponendo messaggi senza dichiarare a quali fondamenti scientifici si riferisca.

Richiamando il video intitolato "Donna non cercare l'uomo che non ti vuole", un Consigliere percepisce una violenza nella modalità con cui l'iscritto conduce il video e con cui lui approccia la donna che si mostrano come lesive nei confronti



dell'immagine delle figure femminili.

Un Consigliere richiama alcuni passaggi dei video e, in particolari, alcune affermazioni del Collega come ad esempio: "non farti domande inutili, rischi di cadere in depressione", "non è il tuo cervello ad essere malato di depressione, è la tua anima che è scontenta". Di tali affermazioni, l'iscritto non ha fornito, allo stato, alcun fondamento scientifico.

I Consiglieri osservano che l'iscritto, nei propri video, ha di fatto rappresentato pubblicamente la professione con modalità non uniformi ai principi del decoro e della dignità professionale (art.38 C.D.).

I Consiglieri osservano come sia in effetti ipotizzabile che l'iscritto, nel fornire informazioni concernenti sia l'attività psicologica propria, sia quella in generale, non si sia ispirato a criteri di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione (art.40 C.D.).

Un Consigliere sostiene che sebbene in linea generale sia benvenuta ogni iniziativa posta in un'ottica divulgativa della psicologia, tale attività è molto delicata; l'iscritto con questi video non pare affatto si sia adoperato per aiutare sia il pubblico sia gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte relative a dei contenuti della professione dello psicologo (art.39 C.D.).

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso **C.F. / Anonimo - / C.S.** ai sensi degli artt. 5, 38, 40 del Codice Deontologico viene approvata con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 182- 2020**)

**La convocazione è fissata per il giorno 14/11/2020 alle ore 15:30**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**c) B.G / R.R.;**



La Consigliera relatrice dott.ssa Silvia Valadé illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto in data 30.6.2018, l'esponente segnala il comportamento della CTU in contesto di separazione giudiziale, lamentando: la nomina irregolare dell'iscritta come CTU, in quanto non è inserita nell'albo dei CTU del Tribunale. La scelta dei testimoni: *«Tutte le persone ascoltate erano ovviamente schierate con la controparte (...) E' stata esclusa l'unica persona che (...) aveva effettivamente contatti frequenti con la sottoscritta "in situazione" ovvero nel rapporto con i suoi figli essendo l'operatore designato ad assistere gli incontri protetti. (...) Dr. F.R. non solo non è mai stato convocato ed ascoltato ma le sue relazioni integrali sono state consegnate in T. (...) solo fino da una certa data per poi venire inspiegabilmente secretate e non più consegnate.»*

Il non aver vagliato con attenzione la documentazione contenuta nel fascicolo, in particolare: la perizia del 2013; la psicovalutazione del dr. P.M. del Centro di Salute Mentale sulla madre (richiesta dal TM); la psicovalutazione della dr. S.V del Centro di Salute mentale sul padre (richiesta dal TM); la sentenza del 2016 di condanna penale definitiva dell'ex-marito (*"ritiene questo giudice che (...) l'imputato abbia posto in essere il comportamento di lesione volontaria in danno della moglie separata, costituitasi parte civile, integrante la responsabilità penale di G.A. per il reato in rubrica"*).

La mancata considerazione dell'esito dei test somministrati nella pregressa CTU con perito la dr.ssa F. in cui si riscontrerebbe una scarsa validità e attendibilità del test MMPI2 somministrato al sig. G. (che aveva già risposto a quel test pochi mesi prima) come indicato dal testista. Quando prova a parlarne con l'iscritta, questa nella CTU scrive: *"la signora sembra insinuare che l'esito del test del marito non sia*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*attendibile, la sottoscritta le spiega che si tratta di un test ripetibile e che, perciò, i suoi dubbi non hanno alcun fondamento”.*

L'aver valutato le capacità genitoriali senza tener conto di:

1. Informazioni oggettive ed equidistanti (vedi interrogazione “solo di testimoni della parte avversa” come sopra riportato; “non è stata ascoltata né la terapeuta né lo psichiatra che in quel periodo mi seguivano” (...) “il CTU deve ricorrere a molteplici fonti di informazione (...) non si limita al resoconto fornito dalle persone in valutazione, ma attinge informazioni e dati da molteplici fonti, integrando le informazioni”);
2. presenza di circostanze ostative l'affidamento condiviso come per esempio “alta conflittualità genitoriale, atteggiamento screditore di un genitore verso l'altro (..) patologie psichiche del genitore, (..) inettitudine a prendersi cura della prole, comportamenti pericolosi o suscettibili di pregiudicare l'equilibrato sviluppo fisico o psichico del figlio (..) personalità violenta di un genitore nei confronti della madre e/o del figlio”, ecc.;
3. prove documentali presentate durante il concomitante incidente probatorio svolto sui figli, che non sarebbero state acquisite e che “paradossalmente mi si sono ritorte contro”, come “disegni, lettere e chat tra me e mia figlia” “se non altro si sarebbe chiaramente verificato che fino al giorno prima l'allontanamento la relazione tra me e mia figlia era serena ed affettuosa” sui quali la CTU le ha “chiesto se considerassi una scelta ‘giusta’ aver utilizzato prove che avevano messo a disagio mia figlia”.
4. una situazione di alienazione parentale “indagando le relazioni tra violenza assistita (certezza qui ineluttabile) e alienazione parentale (ipotesi almeno verosimile), tra violenza assistita e falsi ricordi che magari arrivano a



*generare false accuse”*

*La durata prolungata delle Operazioni Peritali: “la CTU è stata nominata il 22/3/16 e ha chiesto (e ottenuto) il termine di 120 giorni (!!!) per terminare e depositare (...) entro il 15/9/16 e se è vero che le è stato chiesto di sospendere le O.P. per alcuni mesi in concomitanza della CTU sui miei figli nulla le impediva di continuare le sue operazioni peritali sulle altre figure!, non si capisce come, procedendo per proroghe, si sia arrivati al deposito solo il 19/4/17 ovvero dopo 13 mesi” (...) “Certo il rapporto lacerato madre/figli sulla base di motivazioni a tutt’oggi ancora da accertare non ha tratto giovamento da questa lunga perizia (...) all’antitesi della necessità riconosciuta come assoluta e prioritaria di INTERVENTO TEMPESTIVO in caso di rifiuto ingiustificato di un genitore”*

*La modalità di audizione dei minori: la CTU “ha ascoltato i miei figli da sola, senza i CCTPP”; “non è dato sapere se esiste video-registrazione e trascrizione dei colloqui (...) l’unica traccia che resta ed è stata sopposta al giudice è il riassunto della CTU”; la relazione peritale presenta errori, dati registrati in modo scorretto e/o incomprensioni (es. “nella bozza mio figlio non era chiamato E. ma G.”); l’esponente si domanda come i figli possano mantenere una «indipendenza di giudizio» nel momento in cui sono stati “allontanati dalla mamma da oltre un anno (ora oltre due e mezzo) e collocati presso la prozia paterna”; non rispetto dell’art. 3 della Carta di Noto, “che la CTU doveva conoscere: <è opportuno che l’attività di assistenza psicologica o psicoterapeutica del minore – salvo casi di particolare urgenza e gravità - avvenga dopo che questi ha reso testimonianza in sede di incidente probatorio”; “Non è stata effettuata alcuna osservazione dell’interazione dei soggetti tra loro” come cita l’art. 6 delle Linee guida dello psicologo forense, mettendo al centro “l’analisi delle figure genitoriali” anziché l’ascolto dei figli.*

*La mancata fatturazione del compenso versato per la CTU.*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA



*Chiarimenti*



In data 25.9.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti:

1. l'iscritta è stata nominata dal Giudice e risulta regolarmente iscritta all'Albo dei consulenti del Tribunale;
2. rispetto alle accuse di malpractice sostiene che il CTP della signora, esponente di rilievo in psicologia giuridica, e il legale della signora non hanno ritenuto di *"obiettare nulla alle conclusioni della CTU e alla metodologia utilizzata"*;
3. *"precisa scelta di aver svolto colloqui con tutte le persone schierate con la controparte"* ed esplicita: *"in tutto l'iter della CTU nessuno dei CCTPP ha inteso formulare critiche metodologiche e le "modalità di conduzione della CTU sono state pienamente condivise"*. Sono stati incontrati i curanti e le figure di riferimento del nucleo familiare.
4. Sull' *"aver svolto valutazione personologica sbilanciata a favore del marito"* l'iscritta esplicita:
  - mai il marito è stato ritenuto genitore idoneo, come risulta dal seguente passaggio: *"il padre dei minori, A.G, presenta una personalità fragile a causa di sentimenti d'insicurezza e inadeguatezza, verosimilmente risalenti all'infanzia e connessi ai rapporti conflittuali con le figure parentali. Inoltre, si sono ravvisate note depressive e tratti dipendenti di personalità, che si esprimono attraverso una certa passività, bisogno di rassicurazioni e dubbi sulle proprie capacità"*;
  - nel corso della CTU si sono infatti approfonditi *"i limiti genitoriali sia del sig. G. sia della sig.ra R."*, la quale *"allorché la CTU abbia rilevato*

*un'adeguata capacità di cura, accudimento ed educazione della signora nei confronti dei figli (...) ritiene opportuno mantenere l'affido dei minori al Servizio Sociale (...) e promuovere per la signora un serio supporto psicologico per maturare una più obiettiva considerazione delle necessità di S. ed E. (come citato dalle note del CTP della signora)".*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

5. Ha preso visione della documentazione agli atti insieme ai CCTTPP. e ne ha evidenziato informazioni utili e limiti.
6. *Ha visionato i test precedentemente somministrati nel 2016 (Rorschach, MMPI-II e MCMI-III), evidenziando anche che per alcuni di loro "non sono stati allegati i protocolli e la sottoscritta non ha potuto verificare la correttezza della loro valutazione".* Sostiene l'inaccettabilità dei rilievi posti dalla signora che sostanzia nei chiarimenti (per es. contesta la capacità della signora di leggere i profili dei test non avendo adeguata preparazione psicodiagnostica).
7. *Sull'accusa di mancata considerazione della condanna penale del marito, l'iscritta sottolinea l'opportunità di tenere separati l'ambito civile da quello penale (non avendo peraltro mai avuto accesso al fascicolo penale).*
8. *Sull'accusa di eccessiva durata della CTU l'iscritta giustifica i termini avuti e poi in due occasioni prorogati: una prima volta su richiesta del Giudice per procedimento penale ("interruzione in toto") ed una seconda volta per motivazioni clinicamente sostanziate (difficoltà dei minori) e comunque in accordo con i CCTTPP.*
9. *Riguardo l'ascolto dei minori senza CCTTPP e senza registrazione, l'iscritta motiva la sua scelta, sostanzata da motivazioni cliniche e condivisa con i CCTTPP, "di demandare alla sottoscritta l'ascolto dei minori in un ambiente*

*rassicurante e informale, che non ricordasse loro le modalità con cui si era svolto*

*l'incidente probatorio" a causa della "condizione psicologica dei minori" (provati dopo incidente probatorio).*



10. A conclusione dei chiarimenti l'iscritta ribadisce come punto fondamentale che durante l'iter peritale, e anche nei tempi di formulazione delle note critiche, nessuno dei CCTTPP ha mai sollevato obiezioni o espresso disaccordo sulla metodologia, sulle procedure e sulle scelte effettuate.

La Commissione Deontologica, valutato l'esposto ed i chiarimenti dell'iscritta, chiede precisazioni in ordine: alla mancanza di fatturazione; alle relazioni dell'educatore non presenti nel fascicolo del Tribunale e alla scelta di non ascoltarlo in sede peritale.

In data 12.5.2020 l'iscritta fa pervenire l'integrazione dei chiarimenti. Per quel che concerne la *"mancata fatturazione del compenso da me versato alla Dott.ssa B."* (esposto p.23); l'iscritta afferma *«ci fu effettivamente una dimenticanza da parte mia, del tutto in buona fede, cui posi rimedio all'atto della liquidazione della CTU, disposta dal Giudice con decreto in data 19 aprile 2017(..) La signora R. decise di non provvedere al pagamento, di cui si fece spontaneamente carico il marito, signor G., al cui nominativo emisi due fatture (allegati N. 6 e 7) tenendo conto della mancata fatturazione del fondo spese. In pratica, egli si accollò il debito della moglie nei miei confronti e si riservò di trovare un accordo successivo con lei per la ripartizione della somma.»*

Per quel che concerne la lamentela dell'esponente sulla mancata audizione dell'educatore: *"questo educatore, il Dott.R. (che in realtà è anche uno psicologo e psicoterapeuta) non solo non è mai stato convocato ed ascoltato, ma le sue relazioni integrali sono state consegnate al Tribunale (e quindi entrate a far parte della "documentazione ritualmente depositata" a cui la CTU ha avuto accesso) solo fino ad una*

*certa data per poi venire inspiegabilmente (!!!) secretate e non più consegnate, neppure su esplicita e formale richiesta del Giudice del 15/09/2016". L'iscritta risponde di aver «avuto modo di visionare le relazioni stilate dal Dottor R. nel corso dei colloqui svolti in sede di CTU con gli operatori dell'ASP (Servizi Sociali), dell'UONPIA e della Neuropsichiatria Infantile di F. e tali relazioni erano in totale sintonia con le valutazioni dei Servizi incaricati di supervisionare la situazione familiare dei minori». In conseguenza di ciò in accordo con i CCTTPP, è stato ritenuto superfluo convocare il Dottor R.*

*L'iscritta poi procede ad una ricostruzione temporale di quanto avvenuto: « su richiesta del Giudice, nel maggio 2016 dovetti interrompere fino al mese di settembre dello stesso anno le operazioni peritali poiché era stata disposta l'audizione protetta dei minori S e E(..) E' possibile che, nell'ambito di tale procedimento, la Procura abbia disposto l'acquisizione, dal fascicolo della causa civile, di documenti rilevanti per il procedimento penale e che, secondo la signora R., sono stati "secretati».*

*In data 14.9.2016 la CTU deposita la richiesta di proroga. In data 15.9.2016 si svolse l'udienza in cui il legale della signora chiedeva conto dell'operato dei Servizi Sociali, in quella sede contestato senza, però, attaccare l'operato della CTU. In data 28.11.2016 l'Avv. della signora inviava al Tribunale di F. una "richiesta di integrazione della relazione e documentazione del Servizio Sociale".*

#### *Commissione Deontologica*

*La Commissione Deontologica, letti gli atti e rilevato che le doglianze dell'esponente hanno trovato spiegazioni convincenti ed adeguate da parte dell'iscritta, non emergendo fatti di rilievo disciplinare, propone l'archiviazione del procedimento.*



Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.



La delibera di archiviazione del caso **B.G / R.R.** viene approvata con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 183- 2020**)

**d) Z.L. / C.M.;**

Il Consigliere relatore dott. Alessandro Spano illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto in data 26.7.2018 l'esponente segnala l'iscritta in merito ai fatti di seguito indicati: in data 26.11.2017 l'iscritta si è trovata coinvolta in una lite familiare tra l'esponente ed il fratello «*Al fine di favorire il fratello per l'affidamento della figlia minore, la vostra iscritta ha chiamato il 112 al fine di richiedere un T.S.O. nei miei confronti, dichiarando di essere un medico (ma è psicologa). Nel contempo, la vostra iscritta, si tratteneva la bambina e mi urlava non te la dò perché sei matta', come dichiarato da alcuni vicini di casa nelle testimonianze scritte.*» A parere dell'esponente, «*gli stessi operatori sanitari rimanevano stupiti di essere stati chiamati in quanto non ponevano assolutamente indicazione ad un T.S.O. per alcuno. La vostra iscritta, allora, ancora una volta, solo a quel punto, avendoli di fronte e su richiesta dell'operatore sanitario stesso che richiedeva un documento che attestasse che fosse medico veramente, si dichiarava psicologa ma insisteva comunque affinché si ponesse indicazione ad un T.S.O. nei miei confronti, cosa che trovava ancora meno indicazione dato che ero per altro la persona più calma mentre lei e il fratello continuavano ad aizzare rancore e odio verso di me. Peraltro, gli*

*stessi operatori dell'ambulanza ignoravano a quel punto le richieste della Z. (nдр: iscritta)*

*e si allontanavano senza fare alcuna segnalazione». L'esponente chiede che sia adottato un provvedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta.*



*In data 27.01.2020 perveniva una integrazione, con cui l'esponente allega una serie di documenti prodotti dai Carabinieri, che ritiene confermino la sua versione dei fatti.*

*Inoltre, vengono citati ulteriori accadimenti, precedenti e successivi, in cui non è direttamente coinvolta l'iscritta.*

#### *Chiarimenti*

*In data. 22.5.2020 l'iscritta invia i suoi chiarimenti. Precisa che l'esponente non è mai stata una sua paziente, ma è sua cognata, dai primi mesi del 2018 coinvolta in una separazione giudiziale avanti il T. (con il fratello dell'iscritta). Riguardo i fatti del 26.11.2017, l'iscritta precisa di essere intervenuta presso l'abitazione della cognata insieme ad altri famigliari in seguito ad un violento litigio della coppia.*

*Nella circostanza, l'esponente era penetrata nella casa del marito nonostante avesse già abbandonato tale dimora da tempo allo scopo di portare via la figlia S. che al tempo aveva un anno e mezzo... «Quando sono entrata nell'appartamento dov'erano presenti mio fratello e alcuni vicini di casa accorsi per le grida e per il pianto di S. (nдр: minore) vedo mio fratello con il volto insanguinato (doc. 6) con S. in braccio visibilmente turbata che continuava a piangere (con tutto il maglioncino macchiato di sangue) e la signora C. ( nдр esponente) , in visibile stato di alterazione trattenuta fisicamente dal fratello C.G.». L'iscritta precisa altresì che lo stesso fratello dell'esponente ha dichiarato più volte ai Carabinieri di essere stato costretto a trattenerla fisicamente per impedirle di compiere atti scriteriati. Peraltro, il fratello,*

con l'ausilio di altra persona, ha dovuto portarla fisicamente fuori dall'appartamento. L'iscritta aggiunge che, nella circostanza, l'esponente era riuscita a sottrarre il cellulare al proprio marito e glielo aveva poi lanciato sulla testa, causandogli un edema e un trauma cranico riscontrato in verbale PS. Questo gesto, senza tener conto che avrebbe potuto colpire la bambina che era in braccio al papà. L'iscritta, ritenendo che la bambina fosse in pericolo, l'ha istintivamente presa dalle braccia del fratello che era appena stato ferito. Il fatto che «S. (ndr: minore) fosse sconvolta e che avesse assolutamente bisogno di qualcuno che la proteggesse e la mettesse al "riparo" dalle liti violente a cui stava assistendo, trova conferma nell'annotazione di servizio redatta dagli stessi Carabinieri quando indicano che il fratello della signora ha riferito: "la C. avrebbe fin da subito dato in escandescenza, rompendo la serratura della cameretta dove la Z.L. (ndr: iscritta) si era chiusa unitamente alla bambina, al fine di evitare che la minore assistesse alla scena di violenza, aveva stratonato la figlia tirandola per i piedi dalla persona che la teneva in braccio... » (Doc. 3 e 6).

L'iscritta prosegue: «Ma anche il mio tentativo di preservare S. (ndr: minore) dal vedere la madre incontrollabile, in stato di agitazione e il papà sanguinante non è servito perché la signora C. (ndr: esponente), invece di tranquillizzarsi, anche solo nell'interesse della figlia, accusandomi di "sottrazione di minore" ha letteralmente scardinato la porta della cameretta fino a che è stata poi portata di peso fuori dall'appartamento (doc.6).

... Preciso che al fatto sono stati testimoni oltre che i miei famigliari, il fratello della signora C., anche i vicini di casa (doc.11) e che sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri di PSP sia i Carabinieri di C. contattati da più persone presenti in loco»

Per quanto riguarda la condotta indicata dall'esponente come contraria alle norme deontologiche. «La signora C. (ndr: esponente) sostiene che io mi sia presentata al 118 dichiarando di essere un medico chirurgo, esercitando, in tal modo, abusivamente la





*professione medica. È vero, io stessa ho chiamato il 118 affinché intervenissero per accertare lo stato confusionale e di alterazione della signora C. (nдр: esponente), riferendo l'accaduto e dicendo anche che aveva fatto male fisicamente a mio fratello, tuttavia io non mi sono mai dichiarata e presentata come medico chirurgo, posto che se anche mi fossi presentata come "dottoressa" non avrei comunicato altro se non il mio titolo.*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*La signora C. nell'integrazione dell'esposto, datata 26.1.2020, riferisce testualmente: "Come si evince dalla dichiarazione dei Carabinieri, risulta essere la dott.ssa Z. (nдр: iscritta) che chiamava i carabinieri chiedendo specificatamente un T.S.O. nei miei confronti e spacciandosi per medico chirurgo».*

*«... dall'annotazione di servizio dei Carabinieri di C. a Vostre mani (doc.3) e prodotta dalla stessa C. (nдр: esponente), non è riportato quanto dalla stessa dichiarato se non la circostanza che è intervenuta la autoambulanza su richiesta della famiglia Z. al fine di valutare un T.S.O. sulla persona della signora C. (nдр: esponente). Nulla è verbalizzato circa il fatto che io mi sarei dichiarata e presentata come medico chirurgo, perché non lo ho mai fatto.*

*Anzi, la signora C. (nдр: esponente) quando nell'integrazione dell'esposto afferma che i sanitari sarebbero "accorsi (inutilmente)" riferisce una circostanza purtroppo non corrispondente al vero in quanto mio fratello G.e è stato poi accompagnato al Pronto Soccorso per la lesione causata ...*

*Non ho mai dichiarato di essere un medico, ma semplicemente una cittadina, una sorella molto turbata dalla situazione, come tutti i presenti, consapevole dell'urgenza di intervenire per tutelare in primis la minore presente. Sono consapevole e a conoscenza delle mie competenze professionali, di non essere qualificata per attivare un T.S.O. infatti, da cittadina, mi sono limitata a segnalare che vi era una persona in stato di alterazione, potenzialmente pericolosa per sé e per gli altri».*



*Commissione Deontologica*



La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti precisi e puntuali dell'iscritta, che trovano riscontro nella documentazione allegata, ritenuto che non vi siano elementi di rilievo disciplinare, propone l'archiviazione del procedimento.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso **Z.L. / C.M.** viene approvata con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 184- 2020**)

*Alle ore 22.40 escono Spano, Valadé, Scaduto, Parolin*

**Presenti: 10**

**Verbalizza Luca Granata**

**e) C.V. / L.G.P.;**

La Consigliera relatrice dott.ssa Chiara Ratto illustra il caso.

*Esposto*

Con successive email del 17.9, 23.9, 25.9, 3.10 e 5.11.2018, l'esponente lamenta che: le fatture del 2017 per le prestazioni effettuate dall'iscritta nei confronti del figlio dell'esponente (di anni 8) sono state trasmesse tardivamente, nel settembre 2018, quando non erano più scaricabili; da aprile 2018 l'iscritta non si è fatta più pagare

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

per le prestazioni a favore del minore, rendendo perplessa l'esponente per l'effettuazione di prestazioni senza retribuzioni. L'esponente, in base alle considerazioni svolte, ha chiesto la sospensione delle sedute del 3 e del 10 ottobre 2018. Precisa di aver manifestato la sua volontà all' A.S. e che l'iscritta aveva, comunque, utilizzato le due sedute per «salutare il bambino» (email del 23.9.2019). Nell'email del novembre 2018, l'esponente lamenta che l'iscritta durante la psicoterapia del figlio, durata quasi due anni e mezzo, non ha avuto regolari colloqui con i genitori e solo due incontri con lei. «Sospetto, senza prove certe, un legame di amicizia o una questione simile con il padre, visto che mio figlio riportava comunicazioni frequenti del tipo: «Tuo padre ha una vita relazionale un po' complicata?». «A parte l'aspetto secondo me bizzarro della domanda, a un bambino di 8 anni non si arriva a chiedere una cosa così intima, volta per i miei sospetti per curiosità personale della consulente a soddisfare appunto un desiderio personale». L'esponente lamenta, infine, di avere chiesto più volte all'iscritta, ma senza esito positivo, un colloquio. Con email del 5.2 e del 4.3.2019 evidenzia che, pur non avendo ricevuto alcun avviso e avendo presentato un esposto, l'iscritta ha ripreso le sedute con il minore. Con un'email del 10.12.2019, l'esponente ribadisce che l'iscritta continua la psicoterapia con il minore senza il suo consenso e contro le indicazioni della CTU che le prescrivevano «di interrompere all'entrata del minore in pubertà». Con una email del 15.1.2019 l'esponente riferisce che l'iscritta avrebbe riportato al minore, in seduta, commenti relativi alla conflittualità familiare, svalutando la sua figura di madre.

#### *Chiarimenti*

L'iscritta, con atti datati 10.1, 7.2 e 26.7.2019, invia i propri chiarimenti



trasmettendo la documentazione di supporto.

L'iscritta precisa di aver preso in carico il figlio dell'esponente da ottobre 2015, quando, all'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, i genitori, unitamente al CTU e ai rispettivi CTP, fornivano il consenso alla presa in carico del bambino. L'iscritta, infatti, è stata individuata - in qualità di terapeuta dell'età evolutiva - per rispondere ai bisogni del minore.

Per quel che concerne i pagamenti, l'iscritta precisa che i pagamenti avvenivano su base mensile come concordato con i genitori e che le fatture sono state emesse contestualmente ai bonifici.

Per quel che concerne il proseguimento della terapia del minore, l'iscritta precisa che *«la signora - senza motivazione - ha deciso prima dell'estate 2018 l'interruzione della terapia del figlio. Trascorso il periodo estivo - momento di naturale sospensione delle sedute per le vacanze -contatto la signora, al fine di concordare almeno due sedute in cui poter salutare M. (nдр: minore) visto che l'interruzione è avvenuta quando il bambino era già in vacanza. La signora dà il suo consenso per l'espletamento di due sedute (nдр: allegare email), invece il padre era contrario all'interruzione anche per via dello stato di salute psicologica del figlio. Nel prosieguo però di questa complessa vicenda il Giudice che si occupa della situazione ha emesso un Decreto (nдр: sentenza del 14.6.2018, pubblicata il 4.12.2018, allegata) nel quale dichiara che M. deve proseguire le sedute con la scrivente, bypassando quindi il consenso dei genitori».*

Peraltro, con email del 9.9.2018 (allegata agli atti), l'esponente, su richiesta esplicita dell'iscritta, aveva acconsentito alla proposta dell'iscritta di incontrare il minore per salutarlo. E' su questa base che l'iscritta comunica all'esponente, con email del 17.9.2018, che incontrerà il minore il 3 e il 10 ottobre successivo. Si riserva di presentare una segnalazione nei confronti dell'esponente, anche lei iscritta



all'Ordine degli Psicologi, in relazione all'art.33 CD.



*Commissione Deontologica*

La Commissione Deontologica, letti gli atti, rilevato che l'iscritta ha fornito chiarimenti precisi e puntuali, che la documentazione in atti conferma che l'esponente aveva in realtà dato il consenso agli incontri di chiusura con il minore e che il prosieguo della terapia da parte dell'iscritta è stato anche confermato dalla sentenza del Tribunale, non emergendo elementi di natura disciplinare, propone l'archiviazione del procedimento.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso **C.V. / L.G.P.** viene approvata con 10 voti favorevoli ( Baventore, , Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Vacchini, Vegni, Volpi) (**delibera n. 185- 2020**)

*Ore 22.55 rientrano Spano, Valadé, Scaduto, Parolin*

**Presenti: 14**

**f) Caso M.R. / S.S.;**

La Consigliera relatrice dott.ssa Silvia Valadé illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto il 25.11.2018, l'esponente segnala l'iscritta CTU in Tribunale in

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

quanto:

- *«ha deliberatamente e ingiustificatamente prodotto un evidente vantaggio per la controparte a mio discapito»;*
- *«ha immotivatamente preso le difese della controparte senza un'adeguata verifica documentale, rappresentando come veritieri dei fatti tendenziosamente ricostruiti dalla controparte allo scopo di ottenere vantaggi dalla CTU in svolgimento»;*
- *«ha ricostruito delle fattispecie non veritiere o irrealistiche, in particolare nella relazione di CTU e nelle considerazioni di CTU sulle note delle parti, rendendo plausibili argomenti che la controparte ha utilizzato per presentare ulteriori istanze contro di me in sede di Tribunale»;*
- *«ha ricostruito a proprio piacimento delle circostanze per ottenere un vantaggio personale e dare coerenza ad episodi eccessivi di cui si è resa protagonista»;*
- *«ha espresso valutazioni e giudizi professionali non fondati su conoscenza diretta e/o su documentazione adeguata ed attendibile»;*
- *«ha utilizzato la conoscenza personale e professionale con i CCTTPP per rappresentare in modo distorto talune situazioni e circostanze...».*

L'esponente, in particolare, lamenta che:

- 1) l'iscritta, invece che esplorare i tratti comportamentali e di personalità della compagna della controparte, Sig.ra M., ha definito, durante il colloquio individuale avvenuto con quest'ultima, le frequentazioni delle minori durante il periodo estivo 2018, senza tener conto delle esigenze genitoriali. Inoltre, ha messo in atto, in accordo i CCTTPP, una sorta di «congiura del silenzio», dove tutti, tranne l'esponente, erano a conoscenza dei minimi dettagli in anticipo. Questa vicenda ha messo l'esponente in grave difficoltà nel successivo colloquio congiunto, benché si sia cercato di far passare il



tutto come solo abbozzato ed improvvisato in quel momento. *«Questa situazione mi ha creato un forte stress, accentuato dall'insistenza e dalla pressione psicologica che mi veniva esercitata per ottenere l'accettazione di queste soluzioni senza avere il tempo di assumere una consapevolezza dei contenuti».*



2) L'iscritta ha presentato un'istanza urgente presso il Tribunale, per concedere un'estensione delle deleghe al ritiro a scuola delle minori *«esclusivamente»* in favore della Signora M. *«Questa iniziativa è stata, presumibilmente, dettata più dall'orgoglio personale della Dott.ssa M.R. (n.d.r.: iscritta) piuttosto che dall'interesse ultimo riguardo i minori. Altra ragione, rinvenibile dalla datazione stessa dell'istanza, è legata al volermi punire per aver sollevato dall'incarico il Dott. C. (mio CTP fino a quel momento), cui la stessa ho compreso essere legata da un significativo rapporto di conoscenza personale e professionale...».* Il Dott. C. è stato sollevato dall'incarico da parte dell'esponente il giorno 30.09.2018 e la mattina successiva l'iscritta presentava istanza urgente presso il Tribunale. *«Sarebbe stato doveroso da parte della Dott.ssa M.R. (n.d.r.: iscritta) un confronto preliminare con la Scuola...».* Non c'è inoltre mai stato un incontro di conoscenza tra madre e compagno da una parte e padre e compagna dall'altro. *«La Dott.ssa M.R. (n.d.r.: iscritta) ha più volte equivocato su questo presunto incontro, nonostante sia chiaramente rinvenibile la realtà anche da una versione fornita alla stessa CTU da M. (figlia dell'esponente)».*

3) L'iscritta non ha rappresentato in modo veritiero circostanze acquisite durante la CTU, onde favorire la controparte; ha posto fine all'alternanza dei weekend all'interno della casa familiare; ha indicato la necessità di ampliare le deleghe per il ritiro a scuola dei minori ai rispettivi nuovi

compagni. *«In nessuna delle registrazioni antecedenti la data dell'istanza che la Dott.ssa M.R. (ndr iscritta) ha depositato contro di me l'1.10.2018, si rinviene menzione alla necessità, condivisione o accordo a fornire deleghe al ritiro dei bambini a scuola alla Sig.ra M.».*



- 4) Nelle sue *«Considerazioni conclusive»*, l'iscritta restituisce una descrizione sintetica della nuova compagna del padre. *«Sorprende la definizione di persona equilibrata, espressa con sicurezza granitica, quando dal colloquio stesso si può ben ascoltare come la sua narrazione sia assolutamente negativa nei miei confronti».*
- L'esponente si domanda quali strumenti diagnostici e documentali permettano di delineare con sicurezza un profilo di persona *«equilibrata»* sulla base di pochi minuti di colloquio conoscitivo, agli esiti del quale l'iscritta ha addirittura deciso di condividere l'organizzazione del periodo estivo ed ha presentato un'istanza urgente al Tribunale per far ottenere alla Sig.ra M. la delega al ritiro dei bambini da scuola.

#### *Chiarimenti*

In data 27.05.2019, l'iscritta invia i suoi chiarimenti.

L'iscritta precisa che svolge attività di CTU per il TM a partire dai primi anni '90.

Specifica che *«le contestazioni, del tutto ingiustificate, rivolte al CTU si articolano su tre livelli: sul piano metodologico, sul piano dei contenuti e sul piano personale».*

Il quesito posto all'iscritta è stato: *"Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa e compiuta ogni indagine ritenuta opportuna, proceda all'osservazione e alla valutazione psicodiagnostica della struttura della personalità dei genitori e dei minori e all'osservazione psicologica delle relazioni di ciascuno di questi con i minori e dei minori con gli altri componenti della famiglia, onde accertare: la situazione psicofisica dei genitori, le risorse dei*

*genitori nello svolgimento delle funzioni genitoriali di accudimento dei minori, in relazione alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo degli stessi, evidenziando eventuali ragioni di pregiudizio, le cause e i possibili rimedi.*



*Effettui il CTU colloqui con entrambi i genitori, al fine di raccogliere elementi sui rispettivi contesti di vita, sulle rispettive organizzazioni familiari, sulle disponibilità di ciascuno, per individuare le capacità genitoriali di ciascuna parte, il regime di affido e di permanenza abitativa dei minori e le migliori condizioni di incontro e frequentazione dei minori da parte del genitore non abitualmente convivente con i figli nel preminente interesse degli stessi. Indichi inoltre eventuali interventi che dovessero rendersi necessari a tutela dei minori e dei genitori e per aiutare i genitori a gestire i reciproci rapporti nell'interesse dei figli. Estenda, se opportuno, le valutazioni ad altri familiari significativi per i minori. Effettui colloqui, se ritenuto opportuno, con gli operatori e medici che si sono occupati sino ad oggi dei minori e dei genitori. Autorizza il Consulente già in corso di CTU a sperimentare modalità di permanenza abitativa o di incontro dei minori, ove ne ravvisi la necessità, anche diverse da quelle attualmente in corso."*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*L'iscritta per quel che concerne il piano metodologico, precisa che «La CTU è stata condotta... seguendo procedure metodologiche precise, spiegate e concordate nella riunione preliminare con i consulenti secondo le linee guida indicate dal protocollo di Milano». La raccolta di informazioni è avvenuta con strumenti molteplici e integrati come previsto dal Protocollo stesso. D'altra parte «Il compito del CTU, che in questa situazione ha sempre lavorato in accordo con i consulenti, era di svolgere una valutazione complessiva dei tratti di personalità, degli atteggiamenti e dei comportamenti messi in atto nel rapporto genitori - figli, delle competenze genitoriali nonché delle modalità difensive e relazionali rilevate in seduta piuttosto che la ricostruzione analitica e ...minuziosa, corredata eventualmente da testimonianze, della realtà che non è mai oggettiva».*



L'iscritta afferma che il materiale clinico è stato di volta in volta commentato e discusso in una riunione conclusiva finale con i consulenti di parte e tutte le indicazioni sono state assunte all'unanimità. «Nella CTU in oggetto (Cfr. Relazione di CTU, Pag. 7: "Premessa metodologica") sono stati utilizzati colloqui clinici a impostazione psicodinamica individuali e di coppia con gli adulti e incontri individuali con i minori, osservazioni in seduta delle dinamiche relazionali genitori-figli e delle dinamiche della coppia genitoriale, colloqui con altre figure significative, tecnica del disegno congiunto genitori-figli, raccolta anamnestica accurata, strumentazione testistica somministrata ai genitori da ausiliario del CTU (che ha confermato i dati psicologici emersi in seduta) ed ai minori dal CTU stesso, richiesta di relazione neuropsichiatrica all'équipe di zona, certificazione medica, incontri pre- e post- seduta oltre che riunioni strutturate con i consulenti di parte, colloquio restitutivo con i genitori, colloqui in presenza anche dei difensori».

«I consulenti di parte si sono anche fatti carico, come previsto dal Protocollo di Milano e come concordato nella riunione preliminare, di mediare e trasmettere ai propri assistiti le valutazioni e le indicazioni del CTU ove non sufficientemente comprese e condivise (Relazione di CTU, Pag. 47 : resistenza della signora S. ad accettare indicazioni del CTU).-

Il consulente di parte si adopera per aiutare il cliente (e l'avvocato) a meglio comprendere da un punto di vista psicologico i dati emersi durante la consulenza; inoltre, nel rapporto con il proprio cliente cerca di aiutarlo ad uscire dalla spirale del conflitto per favorire un livello più evoluto di collaborazione e di comunicazione tra le parti in causa. L'esperto dovrà sempre avere una funzione di filtro e di rielaborazione dei contenuti e dei significati di ciò che avviene durante gli incontri di consulenza, svolti alla presenza dell'altro coniuge/partner e/o del minore (Protocollo di Milano, Pag.3)».

«Il CTU non ha mai riportato i fatti in modo parziale favorendo una parte o l'altra: ha



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*sempre raccolto la narrazione di entrambi, unitamente al loro vissuto, e su di essa ha espresso una valutazione con focus sui minori (ad esempio relativamente alla chiamata in causa delle FFOO, una volta da parte del padre, una volta da parte della madre, ha evidenziato il disagio dei bambini). Le pagine conclusive della CTU, sulle competenze genitoriali e sui tratti di personalità, derivati ovviamente dal percorso di CTU descritto nelle pagine precedenti, mostrano quanto le valutazioni del CTU siano equilibrate. Le si riporta integralmente: I genitori e le competenze genitoriali. Ciascuno dei due genitori, singolarmente, è da considerarsi un genitore sufficientemente buono in senso Winnicottiano. Entrambi sono in grado di garantire ai figli cure e accudimento, di comprenderne globalmente gli stati emotivi, di garantire socializzazione, rapporti con l'esterno, frequentazione dei nonni, esperienze e stimoli adeguati all'età. Per quanto riguarda la comprensione empatica hanno espresso, entrambi, una grave carenza esponendo i figli al conflitto genitoriale e coinvolgendoli, anche direttamente, come i bambini hanno spontaneamente espresso nei colloqui, nelle complesse dinamiche separative, generando in loro disagio, ansie, timori di abbandono, perdita di riferimenti sicuri...»*

*«Le critiche al CTU, oggetto dell'esposto, sono le stesse mosse alla relazione di CTU nelle osservazioni di parte dal difensore della Signora S., Avvocato S.; sono state ribadite nell'istanza urgente di parte S. al Tribunale in data 30 ottobre 2018; ove è stato richiesto "che il monitoraggio venga effettuato da un altro centro e non da un supplemento di CTU"; si tratta di richieste riproposte nelle note conclusive di parte S. in data 15 dicembre 2018 in cui viene anche richiesto l'affidamento dei figli alla madre.*

*A fronte delle pesanti critiche rivolte al CTU, il Tribunale (composta da tre giudici togati) - evidentemente considerando la relazione di CTU corretta sul piano metodologico e motivata sul piano delle risposte al quesito (in rapporto alle argomentazioni esposte) - ha accolto in toto le indicazioni del CTU nell'ordinanza 4/03/2019 (registrata in data 7/03/2019). Non*



solo. Il tribunale ha rinominato il medesimo CTU per il monitoraggio della situazione familiare nonostante la richiesta in senso contrario di parte S.».



Per quel che riguarda le vacanze estive del 2018 precisa «non sono state affatto concordate con la Signora M., prima compagna e poi moglie del Sig. P. I tempi delle vacanze estive e le possibili forme di organizzazione erano già state discusse con i genitori nel colloquio 09/05/2018 antecedente a quello con la Sig.ra M. del 15/05/2018. Questo emerge dal colloquio del 09/05/2018. Poi, nel giugno 2017, [i genitori] hanno tentato una mediazione, fallita perché non hanno trovato un accordo sulle vacanze estive. Si cerca ora un accordo sulle vacanze estive 2018, difficile da trovare perché i periodi di ferie si sovrappongono. Alla fine ognuno, su indicazione del CTU, rinuncerà a qualche giorno... Alla Sig.ra M. è stato richiesto il proprio punto di vista soprattutto per far coincidere le vacanze del suo bambino con lei, con quelle di M. e F. con il padre (anche la Sig.ra M. è separata e il figlio trascorre un periodo di vacanza con il padre)».

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

«Il CTU ha sottolineato diverse volte, nel colloquio, che si stavano formulando, con il supporto dei consulenti di parte, delle pure ipotesi, un tentativo di mettere un po' di ordine (come afferma il CTP C.), ipotesi che sarebbero poi state sottoposte alla valutazione dei genitori; è stato richiesto alla Signora M. di non anticipare nulla al proprio compagno e ai CCTTPPP, concordi, di non accennare nulla ai propri assistiti, perché era importante, per il CTU, discutere la faccenda vacanze e trasformare le diverse eventuali ipotesi in un progetto possibile e fattibile nell'incontro congiunto con i genitori, previsto per la settimana successiva. Non dunque una "congiura", ma semmai una tutela del ruolo genitoriale da parte del CTU. La proposta di vacanze non è stata confezionata con la Signora M. né tantomeno le è stato attribuito un ruolo decisionale (ella ha semplicemente espresso un proprio punto di vista su tempi e modi)».

«Il CTU non ha esercitato una pressione sulla Sig.ra S.; ha cercato con una certa fermezza,

*come il quesito gli consente, un accordo (che è stato trovato), a differenza di quanto accaduto nella mediazione precedente (relativamente all'estate 2017). Certamente la Signora S. ha sempre "patito" il fatto di addivenire ad un accordo, di modificare le proprie aspettative, di sentirsi moderare rispetto ai propri vissuti e progetti, di dover accettare il cambiamento, a partire dall'inizio della CTU quando ha dichiarato che le sembrava "assurdo" essere in CTU».*

Per quel che concerne le deleghe precisa che nel colloquio 21.3 il CTU si è espresso in modo estremamente chiaro sul tema deleghe affermando questo: *«la gestione dei propri giorni di competenza è autonoma per ciascun genitore nell'ordinaria amministrazione; quindi se un genitore è impegnato deve avere una delega per mandare qualcun altro a ritirare i propri figli a scuola; se lui non può, ci potrà essere una nonna, una baby-sitter, una persona di fiducia....; successivamente a questo discorso, in quello specifico colloquio, è stato richiesto ai genitori l'accordo a firmare le deleghe specificamente per i nonni materni e la nonna paterna. Il CTU ha concluso dicendo "dunque firmerete le rispettive deleghe». «In data 05/07, nella riunione dei consulenti, antecedente al colloquio congiunto con i genitori, essendo stato effettuato il colloquio con il compagno della Sig.ra S., la compagna del Sig. P. e anche con il nonno paterno..., constatata la buona relazione degli stessi con i bambini e la presenza (dei partner) nel vissuto e nella quotidianità dei bambini, si è concordato di estendere la delega anche a queste figure. L'indicazione è stata trasmessa dai CCTPP ai genitori, non sono sorte polemiche né è stata portata in CTU l'esigenza di discutere ulteriormente l'argomento (peraltro nelle linee generali già impostato e di per sé scontato, essendo ormai scontata e accettata la presenza dei partner nella nuova organizzazione familiare dei genitori)».*

*«Il rifiuto della Signora S., dopo le vacanze estive, di firmare la delega alla Signora M. per ritirare i figli a scuola, così come anche il rifiuto di attuare (terminate le vacanze) i tempi di*



*frequentazione del padre prima delle vacanze indicati appare frutto di un atteggiamento rivendicativo e resistente sia nei confronti del padre che della compagna di lui, nonostante la buona relazione della Signora M. con M. e F. (anzi forse proprio a causa di questa e dei timori della Signora S. di essere messa a latere come figura materna)». Lo conferma il fatto che la Sig.ra S. si è detta disposta a firmare la delega per una eventuale baby-sitter.*

*Il CTU conclude richiedendo firma delle deleghe onde non creare situazioni di disagio per i bambini; in caso contrario interpellerà il Giudice.*

*Per quel che riguarda «l'istanza al Giudice è stata inviata il giorno 1/10/2018, per motivi puramente pratici: il 29 e il 30 settembre erano sabato e domenica; lo studio del CTU era chiuso.*

*Il Dottor C. è stato revocato dalla Signora S. in data 30/9; egli aveva concordato, in data 28/9 con il CTU e con l'altro CTP, l'invio dell'istanza al Giudice a tutela della serenità dei bambini, così come in precedenza, nella riunione 5/7, aveva concordato sulla firma delle deleghe ai partner dei genitori... Dallo scambio di e-mail tra i consulenti sull'argomento istanza, si deduce non solo che i consulenti erano d'accordo sull'invio dell'istanza al Giudice, ma che l'hanno sollecitata, mentre il CTU si poneva l'interrogativo se non fosse meglio pazientare per evitare di inasprire il conflitto mentre si stava cercando (vedi rel.di CTU pagg. 48 e segg.), faticosamente, un accordo.*

*Parlare dunque di orgoglio personale della Dottoressa M. (ndr:iscritta), incurante dell'interesse dei minori e che voleva punire la signora S. per aver sollevato dall'incarico il dottor C. e chiamare operazione "violenta" la presentazione di un'istanza al Giudice per garantire sicurezza di riferimenti e serenità ai bambini, appare veramente fuori luogo e frutto della "libera" fantasia della autrice dell'esposto».*



*Commissione Deontologica*

La Commissione Deontologica, letti gli atti, ritiene che a fronte delle lamentele formulate dall'esponente, l'iscritta abbia fornito dei chiarimenti esaustivi e, pertanto, non emergendo elementi di rilievo deontologico, propone l'archiviazione del procedimento.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso **M.R. / S.S.** viene approvata con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 186- 2020**)

**g) P.M. / Z. L.;**

Il Consigliere relatore avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto in data 18.6.2018 l'esponente, nonna di una minore (nata il 22.2.2011), lamenta che: l'iscritta ha svolto non solo il ruolo di terapeuta (dal dicembre 2015) del padre della minore, ma anche quello di suo consulente di parte (come emerge dalla perizia depositata in Tribunale) e di supporto alla minore, per cui ritiene ci sia una indebita commistione di ruoli; l'iscritta senza l'autorizzazione degli aventi diritto, ha svolto un "*percorso di sostegno della minore*», come confermato nella Relazione di aggiornamento dell'iscritta datata 16 ottobre 2016; alla morte del padre, l'ente affidatario ha collocato la minore presso l'iscritta, anche se, nel



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*procedimento R.G. 6140/2018, è emerso che "non è stato disposto il collocamento della minore presso la psicologa»; è stata nominata protutore della minore, incarico che comporta atti di gestione patrimoniale dei beni della minore, in quanto, come risulta dal testamento del padre, «fra la dr.ssa P. (nдр: iscritta) e la bambina si è creato un bel rapporto di affettuosità e fiducia».*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Chiarimenti*

*In data 12.7.2019 l'iscritta invia i suoi chiarimenti.*

*L'iscritta specifica che l'esponente (nonna materna) «da sempre in aperto conflitto con il padre» della minore, ha avuto con il medesimo plurimi contenziosi presso il Tribunale dei Minorenni. «Il nucleo familiare della minore è stato approfonditamente osservato dai Servizi Sociali del Comune di M. su incarico del predetto Tribunale, il quale ultimo aveva statuito l'affidamento all'Ente comunale, la decadenza della responsabilità genitoriale della madre della bambina... il collocamento della minore presso il padre e le modalità di frequentazione delle due nonne, con precisazione che "per quanto non ricorrano elementi ostativi ad una ripresa della frequentazione degli incontri della minore con la nonna materna, occorre che tale frequentazione venga riattivata in maniera graduale, previa preparazione della minore e con modalità protette ed osservate ... con possibilità di progressivo ampliamento ed eventuale sospensione in caso di ravvisato pregiudizio per la minore" (doc. 1 stralcio decreto TM 27.3.17).*

*L'iscritta prosegue scrivendo che i Servizi Sociali non hanno ritenuto di calendarizzare gli incontri e anzi, all'esito dell'osservazione del nucleo, un anno dopo, hanno ritenuto di posticipare l'inizio delle frequentazioni tra la nonna materna e la minore in quanto non ritenevano "che siano attive al momento le condizioni per un ripristino, anche protetto, degli incontri".*



Il 7.6.18, i Servizi del Comune davano atto che *“la signora è ferma su di una posizione continuamente rivendicativa verso i Servizi, l’Autorità Giudiziaria, la famiglia B., e fatica a fermarsi a riflettere su quanto accaduto alla nipote. Ancora nel corso del colloquio odierno è apparsa acritica rispetto agli eventi passati e al comportamento non tutelante della propria figlia verso C. (nдр: la minore). Si ritiene che sull’apertura di uno Spazio Neutro tra nipote e nonna materna si debba rivalutare con estrema attenzione il senso di questo ripristino”* (doc. 2 stralcio relazione Servizi Sociali al Tribunale Ordinario – Giudice Tutelare)».

L’iscritta precisa che, al decesso improvviso del padre, avvenuto nell’aprile 2018, l’Ente affidatario ha ritenuto opportuno per il benessere della minore la sua domiciliazione abitativa temporanea e urgente presso la sua abitazione, in assenza di altre figure ritenute idonee.

L’iscritta si è limitata ad accogliere la bambina per poco più di un mese e mezzo fino a quando il Giudice Tutelare, nel frattempo adito dall’Ente affidatario, ha ritenuto di stabilire il collocamento temporaneo della minore presso la nonna paterna, con nomina di tutore e incarico ad un CTU per la valutazione di tutto il nucleo familiare.

L’iscritta precisa che: *«nel periodo di domiciliazione presso la sottoscritta, alla minore sono stati garantiti la frequentazione quotidiana della scuola alla quale era iscritta, i contatti con la nonna paterna, lo zio paterno, mentre la nonna materna si è limitata alla propria tutela giudiziaria senza chiedere alla sottoscritta alcun incontro con la minore, pur informata dei fatti. La sottoscritta non ha notizia dell’esito della CTU, né dell’attuale collocazione della minore, con la quale non ha più avuto alcun rapporto dal suo collocamento presso la nonna paterna. Preciso che, quando ho ricevuto notizia della decisione del Giudice Tutelare di collocamento presso la nonna paterna, ho immediatamente dato esecuzione al*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA



*provvedimento, accompagnando la minore dalla nonna, con tutti gli abiti e le suppellettili nel frattempo acquistati per la bambina, a mie esclusive spese».*

L'iscritta sottolinea di aver assunto il ruolo di terapeuta del padre della minore al fine di un sostegno genitoriale, dal maggio 2015 e fino al suo decesso; per quanto riguarda gli incontri con la figlia minore, gli stessi sono stati regolarmente autorizzati dal padre e dalla madre, all'epoca esercenti la responsabilità genitoriale, con incarico scritto del 3.6.15 (allega doc. 4 consenso). L'iscritta afferma che non ha mai assunto il ruolo di consulente di parte del padre in alcuno dei contenziosi familiari; non può rispondere dell'operato dei Servizi Sociali.

Per quel che concerne la domiciliazione della minore presso di lei, dopo il decesso improvviso del padre, l'iscritta precisa che si è limitata ad accettare quanto stabilito dall'Ente affidatario nell'urgenza di reperire una domiciliazione immediata e temporanea per la minore (Doc. 3) in quanto i Servizi Sociali erano gli esclusivi affidatari in base a quanto disposto dal Tribunale dei Minori (Doc.1). *«La transitorietà della domiciliazione è stata valutata dal Tribunale di M. che ha disposto il collocamento della minore quando e come ha ritenuto opportuno farlo».*

Per quel che riguarda la sua designazione quale protutore afferma che le erano ignote le volontà testamentarie del suo paziente. Sostiene che dalla *«semplice lettura del testamento pubblicato si evince che il ruolo che il de cuius voleva riservarmi NON comportava diritti ereditari di alcun tipo ma solo le attività di "controllo e sostegno" proprie del pro tutore, mentre il tutore risulta nominato ... lo zio della minore, al quale il paziente ha riservato parte del proprio patrimonio».* *«La totale assenza di un mio interesse personale nella vicenda, quale invece traspare dalle insinuazioni dell'esponente, è provata anche dal fatto che non ho impugnato né il provvedimento del Giudice Tutelare di collocamento della minore dalla nonna paterna, né quello di caducazione della mia nomina*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

testamentaria quale pro tutore della minore».



Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, visti gli atti ritiene opportuno premettere un quadro della vicenda. Una bambina, nata il 22.2.2011, viene allevata dalla nonna materna fino al giugno 2015. La madre naturale – che in precedenza, ha avuto altri 2 figli, dati in adozione - non se ne prende cura e si trasferisce, dopo qualche anno, in S., dove si sposa con un altro uomo. La minore ha saltuari contatti con il padre. Nel giugno 2015, quando la bambina va a fare visita al padre, questi decide di non riconsegnare la minore alla nonna materna, tenendola a casa sua (il padre, disoccupato, vive vicino ai genitori che lo mantengono).

L'iscritta rilascia una prima relazione, datata 11.7.2015, riferita al percorso di sostegno alla genitorialità svolto con il padre, da maggio 2015, in cui chiede ai Servizi di valutare la genitorialità della madre.

Il 13.5.2016 la nonna presenta ricorso per riavere la minore (chiede la nomina di un curatore speciale e di dichiarare la inidoneità della collocazione della minore).

Nell'ottobre 2016 l'iscritta fa una Relazione di aggiornamento (pag. 43 allegato Esposto) in cui comunica «di aver ripreso il percorso psicologico utile all'accrescimento genitoriale anche come supporto psicologico alla minore. In merito alla sua situazione di vita». Il 17.10.2016 la psicologa, che segue il padre per un sostegno alla genitorialità, vede anche la minore con il consenso di entrambi genitori.

Con Decreto del Tribunale dei Minori del 24.3.2017 viene dichiarata la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e disposto l'affido al Comune di Milano, incaricato di monitorare la minore, collocata presso il padre e viene limitato «l'esercizio della responsabilità genitoriale paterna per le decisioni in materia di

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*collocamento del minore e per le scelte educative, sanitarie e scolastiche».*

Il 23 aprile 2018 il padre della bambina muore improvvisamente e i Servizi, previo accordo con l'iscritta, collocano momentaneamente presso di lei la minore.



Con decreto del Giudice Tutelare dell'11.5.2018, il Comune viene nominato tutore della minore.

Tanto premesso, la Commissione Deontologica osserva per quanto riguarda la doglianza dell'esponente della mancanza di autorizzazione dell'intervento della psicologa, i chiarimenti della stessa risultano convincenti in quanto il consenso del padre risulta indicato già nella relazione 11.7.2015 (pag. 1-2) e il consenso della madre documentato dalla psicologa con allegato ai chiarimenti da lei forniti (5.6.2015).

Per quanto riguarda il collocamento della minore presso la psicologa si è trattato di un provvedimento adottato dai Servizi in via provvisoria e urgente per l'improvvisa morte del padre collocatario della minore.

Per quel che riguarda la nomina della psicologa come protutore è un atto testamentario riconducibile al padre e non risulta che la psicologa abbia svolto a riguardo una qualsiasi attività.

Per quanto riguarda la dedotta commistione di ruoli, non risulta che l'iscritta abbia svolto alcuna attività di consulenza, essendosi limitata a redigere relazioni sull'attività da lei svolta.

E', invece, pacifico che l'iscritta abbia svolto un ruolo di sostegno alla genitorialità nei confronti del padre. Risulta poi che l'iscritta abbia effettuato un primo incontro con la minore (presenti il padre, la nonna e la madre) a cui si fa riferimento nella relazione della stessa iscritta dell'11 luglio 2015, tenutosi per «*ricucire -per quanto in quel momento possibile - la situazione di conflitto creatasi per far sì che la bambina potesse*

*trovare il godimento di tutte le sue figure parentali».*

Dalla relazione dell'ottobre 2016 emerge un secondo incontro nel percorso di sostegno della minore svoltosi il 17 ottobre 2016 in cui viene somministrato un test alla bambina.

Sulla base di quanto evidenziato, e quindi del contemporaneo svolgimento di un'attività nei confronti del padre e della figlia contemporaneamente, risulta ipotizzabile la violazione dell'art. 26 (Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia).

Appare, però, importante tenere presente sia la situazione particolarmente complessa che l'iscritta ha dovuto affrontare, sia gli elementi di emergenza sorti durante il percorso in questo nucleo familiare sia il punto di vista dell'iscritta nella convinzione che in questo modo avrebbe tutelato il benessere della minore. Tanto esposto si propone l'apertura del procedimento ai sensi dell'art. 26.

#### *Discussione*

Un Consigliere propone l'archiviazione del procedimento in quanto sottolinea che, seppure l'iscritta abbia svolto alcuni colloqui con la minore, mentre seguiva come sostegno genitoriale il padre, il suo intervento è stato all'interno di una cornice clinica che tutelasse la bambina in un momento particolarmente complesso.

I Consiglieri concordano che l'iscritta ha visto in maniera marginale la minore e con un intervento coerente per tutelarla vista la delicatezza della situazione, quindi i Consiglieri propongono l'archiviazione del caso.



La delibera di archiviazione del caso **P.M. / Z. L.** viene approvata con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 187- 2020**)



**Gli altri casi all'ordine del giorno vengono rinviati**

**La Presidente Parolin alle ore 23:30 dichiara chiusa la seduta.**

**Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 01/10/2020**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>La Presidente</b>                         | <b>Il Segretario</b>                         | <b>La Coordinatrice della</b>                |
| <b>Laura Parolin</b>                         | <b>Gabriella Scaduto</b>                     | <b>Commissione</b>                           |
| (Firma omessa ex art.3 del D.Lgs. n.39/1993) | (Firma omessa ex art.3 del D.Lgs. n.39/1993) | <b>Deontologica</b>                          |
|  |  | <b>Barbara Bertani</b>                       |
|  |  | (Firma omessa ex art.3 del D.Lgs. n.39/1993) |

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA